RIFORMA DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Art. 9

Erogazioni a titolo assistenziale

I provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscano alla Cassa ai sensi dell'articolo 11 e dei loro familiari. Ad accertare lo stato di bisogno e' competente il consiglio di amministrazione sulla base di criteri di massima determinati dal comitato dei delegati. Il trattamento di assistenza puo' essere effettuato anche mediante l'erogazione di borse di studio, di premi e di provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati ed ai loro familiari e superstiti, con le modalita' stabilite dal comitato dei delegati, su proposta del consiglio di amministrazione.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1987, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti
Estremi	Legge 29 gennaio 1986, n. 21
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-della-cassa-nazionale-di-previdenza-e-assistenza-a-favore-dei-1986/art-9-erogazioni-a-titolo-assistenziale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it